

**Dott.ssa Giulia Bovassi**

Responsabile Dipartimento Studi Cattolici - Nazione Futura

**Senato della Repubblica  
Commissione Giustizia**

Memoria scritta circa i disegni di legge n. 2005 (Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità) e 2205 (Modifiche al codice penale in materia di circostanze aggravanti nei casi di violenza commessa in ragione dell'origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, età e disabilità della persona offesa).

Onorevole Presidente ed Onorevoli Senatori,

grazie per l'occasione da Voi concessa di poter consegnare la presente memoria scritta a corredo e integrazione di quanto precedentemente pronunciato in occasione dell'Audizione Informale da me tenuta presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati in data 18 febbraio 2020.

Al fine di porre le basi per una riflessione sull'oggetto autentico della presenta proposta di legge, credo sia opportuno partire da una lettura dell'attualità. Il clima teso venutosi a creare solamente nell'auspicio di un confronto, quindi, di fatto, nell'anticamera del cambiamento che il disegno di legge vorrebbe apportare sul fronte penale, offre abbondantemente una proiezione futura di ciò che la società è diventata oramai da diversi anni e di ciò che sarà: una comunità drammaticamente spaccata al suo interno, dove dialogo e tolleranza vengono recisi alle radici, promossi con una mano e smentiti con l'altra. Per molti aspetti, purtroppo, non rappresenta una novità per l'epoca attuale<sup>1</sup>, scenario che, in svariate occasioni, ha ospitato le controverse conseguenze dovute ad accuse di omotransfobia rivolte a profili di varia tradizione filosofico-culturale e religiosa, orientamento sessuale, appartenenza politica, ambiente professionale i quali civilmente e democraticamente esprimevano contrarietà nei confronti di determinate scelte private, modelli etici e antropologici, stili di vita adottati da taluni o presenti nel panorama culturale. Allo stesso modo, oggi, vige un esplicito timore di esercizio e manifestazione del pensiero critico: quel pensiero che, non sottraendosi alla dialettica, al confronto, sa trarre alimento da esso producendo, a tutti gli effetti, una crescita nel dialogo. Detto altrimenti, il buon uso legittimo del diritto a rispettoso dissenso è una libertà di cui buona parte della società civile oggi tende a privarsi, preoccupata dallo stigma sociale assieme alle connesse ripercussioni nella vita professionale, privata, comunitaria. Inevitabile conseguenza di tale condizione di angoscia è l'autocensura di qualsivoglia estrinsecazione di opinioni, pensieri, credenze, convinzioni morali, ricerche accademiche onde evitare l'esposizione allo stigma omofobico (ciò accade, magari con minore impatto, per qualsiasi fronte interessato dal *political correctness*) che,

---

<sup>1</sup> Per approfondimenti suggerisco di consultare i seguenti testi: R. Puccetti, *LegGender metropolitane*, ESD, Bologna 2016; G. Kuby, *La rivoluzione sessuale globale*, Sugarco Edizioni, Milano 2012; A. Mantovano, *Legge omofobia perché non va. La proposta Zan esaminata articolo per articolo*, Cantagalli, Siena 2021.

proprio per la grande indeterminatezza che ne caratterizza l'oggetto potrebbe potenzialmente essere associato a chiunque e per qualsiasi cosa. Ciò non solo rende ciascuno inabile a comprendere la natura dell'accusa omotransfobica, bensì comporta una censura preventiva, interiore ed esteriore, al fine di scongiurare ogni potenziale pericolo. Se, come l'esperienza dimostra, la crescita umana proviene dalla dualità del dialogo, ovvero l'essere occasione di scambio tra due identità distinte, è evidente che il clima evidenziato non sostiene al fine di una crescita, ma si presta piuttosto al monologo, all'esclusività di pensiero, facendo regredire il dovere comune di cooperare verso una valorizzazione della differenza. A ciò si addice il concetto di "discriminazione" intesa nel suo significato letterale di "separazione": porre a distinguo ciò che è oggettivamente un bene e ciò che è oggettivamente un male; compiere un atto intellettuale di discernimento circa la legittimità o meno dell'oggetto al centro del distinguo. Privare chicchessia di questa facoltà implica, come diretta conseguenza, un processo forzato di omologazione e normalizzazione dove il prestigio valoriale della differenza, sulla quale giace la peculiarità propria di ciascun uomo nella sua unicità, giunge ad essere intenzionalmente annullato con ripercussioni negative anche sul principio di accoglienza. Si tende ad appiattire neutralmente, infatti, ciò che, esistendo nei suoi tratti originari, risulta inaccettabile. È evidente che questo meccanismo minaccia l'obiettivo globale di una "*human flourishing*", la quale avviene nella possibilità stessa del confronto nel binomio inscindibile tra libertà e responsabilità sul quale si orientano l'intersoggettività e la convivenza civile. Viceversa, appare evidente il fraintendimento tra discriminare nel senso di costituire un'ingiustizia fondata sulla negazione dell'uguaglianza sostanziale e discriminare nel senso di distinguere, ovvero agire facendosi carico delle esigenze che alcuni possono avere rispetto ad altri determinate dalla loro differenza, parimenti degna e sacra nell'umanità incarnata dai singoli soggetti.

Ebbene, nodo nevralgico del disegno di legge è il senso di giustizia e imparzialità trasmesso ai cittadini, dal momento che «la domanda circa la giustizia approda alla domanda circa la speranza dell'uomo»<sup>2</sup>, incidendone la domanda di senso: «la giustizia, infatti, non è una semplice convenzione umana, perché quel che è "giusto" non è originariamente determinato dalla legge, ma dall'identità profonda dell'essere umano»<sup>3</sup>. Fondamentale (ri)partire da un concetto di giustizia intrinsecamente connesso alla disposizione a compiere il bene, quindi alla virtù, e da intendersi quale "dare a ciascuno ciò che è suo" sulla base di un principio di riconoscimento di ciò che spetta a ciascuno con opportune differenziazioni. Impostare simile riflessione nel presente contesto significa riconoscere che una questione di giustizia non può dirsi neutrale o indifferente rispetto al modello di vita buona e al fine (*telos*) attesi per la società di appartenenza. Interessante, a tal proposito, riprendere quanto spiega J. Hervada in *Introduzione critica al diritto naturale* il quale ricorda in merito alla specificazione "dare a ciascuno", come sia proprio della giustizia non sacrificare nessuno guardando alle trame virtuose che sorreggono le relazioni sociali e interessano ogni singolo individuo: «si dice 'a ciascuno' perché la giustizia rivolge la sua attenzione a tutte e a ciascuna persona umana»<sup>4</sup>. Proseguendo, asserisce che la giustizia non fa distinzioni né discriminazioni tra le persone poiché «l'unica misura della giustizia è la dignità dell'uomo, la condizione di persona, in cui ogni diritto possibile ha il suo fondamento. È per questo motivo che sui piatti della bilancia della giustizia tutti gli uomini hanno esattamente lo

---

<sup>2</sup> S. Mosso, *Il problema della giustizia e il messaggio cristiano*, Edizioni Pietro Marietti, Roma 1982, 58.

<sup>3</sup> Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, *Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2005, 112.

<sup>4</sup> J. Hervada, *Introduzione critica al diritto naturale*, Giuffrè Editore, Milano 1990, 24.

stesso peso»<sup>5</sup>. Operare per costruire, in maniera sempre più solida, una cultura della valorizzazione significa partire dal riconoscimento dovuto a qualsiasi essere umano, incondizionatamente, della dignità intrinseca che egli detiene in virtù della sua natura a prescindere da ogni condizione. Qui trova ragione il diritto di ciascuno ad essere trattato con il riguardo che si deve nei confronti di ogni uomo, nella diversità che contraddistingue una società eterogenea. Diversamente, laddove si pongono come misure attuative per ottenere tale riconoscimento mediante sistemi di normalizzazione del pensiero, dei valori morali, della cultura e, in definitiva, della coscienza in una confusione logica tra il valore ontologico e l'esperienza comportamentale del soggetto (che può essere legittimamente messa in discussione senza per questo offendere chi la compie), viene meno l'impegno pedagogico al senso di giustizia e uguaglianza, in quanto ciò che si pretende ottenere è l'inclusione mediante cancellazione della differenza. Non solo, si apre al pericolo di una sistematizzazione dell'ingiustizia, minando proprio ciò che si intende ottenere: l'uguaglianza. A tal proposito Hervada spiega che

la sola intenzione ingiusta non lede il diritto. (...) possono costituire diritto soltanto le cose esterne, le cose che, di per sé o per le loro manifestazioni, sono esterne. Di conseguenza, non si può ledere il diritto altrui se non vi è danno esterno; la sola intenzione ingiusta non lede il diritto, non è causa di ingiustizia oggettiva. Così il semplice proposito di commettere un delitto, non è un delitto (benché sia una cosa immorale)<sup>6</sup>.

Altrettanto importante ai fini del presente dibattito è il concetto di uguaglianza sostanziale (affiancata dall'uguaglianza formale) il quale sussiste in virtù di quel riconoscimento citato poc'anzi: sappiamo infatti che fondamento del diritto è la condizione ontologica della persona da cui derivano precisi obblighi e diritti, valori morali, ordine sociale e che pone tale uguaglianza di fatto, nella sua fenomenologia, «di fronte al diritto e per mezzo del diritto»<sup>7</sup>. Il principio di uguaglianza si radica - come spiegano sapientemente Francesco D'Agostino e Laura Palazzani- «nell'essere dell'uomo, indipendentemente dal suo agire: il diritto riconosce all'uomo una dignità speciale e sostanziale (non generica ed accidentale) in forza della sua appartenenza al genere umano in vista della salvaguardia della sua identità antropologica, essendo la dignità un dato naturale da riconoscere, non una qualificazione da attribuire o conferire»<sup>8</sup>. Affermando inoltre, che

il diritto struttura in modo specifico la propria analisi a partire dalla tematizzazione del criterio di giustizia (...) sostanziata nel principio di uguaglianza, simmetria e reciprocità. (...) Appellarsi al principio di uguaglianza significa ritenere che ogni uomo, per il solo fatto di essere uomo, non può divenire oggetto di discriminazione, ma deve essere trattato come soggetto avente dignità forte (intrinseca) a prescindere da altre considerazioni estrinseche, relative all'appartenenza politica, religiosa, culturale, alla differenza sessuale e cronologica, e anche alla fase di sviluppo psico-fisico che raggiunge<sup>9</sup>.

Il valore ontologico di essere umano non può essere "tolto" o messo in discussione dalle scelte compiute, tantomeno da parte di coloro che non le condividono, motivo per cui il giudizio di legittimità morale ricade sugli atti e mai condanna chi li compie. Questa è la base su cui si fonda l'universale riconoscimento (non attribuzione) della «dignità forte»<sup>10</sup> alla natura umana, ed è la radice

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, 25.

<sup>6</sup> *Ibid.*, 67-68.

<sup>7</sup> L. Palazzani, *Identità di genere? Dalla differenza alla in-differenza sessuale nel diritto*, Edizioni San Paolo, Milano 2008, 20.

<sup>8</sup> F. D'Agostino-L. Palazzani, *Bioetica. Nozioni fondamentali*, Editrice La Scuola, Brescia 2013, 100.

<sup>9</sup> *Ibid.*, 100.

<sup>10</sup> *Ibid.*, 101.

dalla quale dipartono concetti fondamentali come libertà e uguaglianza. Ciò non avviene a discapito dell'alterità, ma nel dialogo fra opposizioni in un ambito che si suppone eterogeneo di *default* in virtù della variabilità stessa incisa nell'umanità. Alla luce di quanto detto, "differenza" non può essere assunto quale sinonimo di inegualità o di diversità, così come

il principio di non discriminazione non vuol significare che bisogna "dare a tutti la stessa cosa", questa infatti non è la formula della giustizia, ma che bisogna «dare a ciascuno ciò che è suo». La giustizia tratta tutti allo stesso modo nel senso che dà a tutti il loro diritto in ugual modo, ma non necessariamente dà a tutti le stesse cose se non tutti ne sono titolari. (...) La giustizia dà a ciascuno in ugual modo i suoi diritti, ma non distribuisce i diritti: questa distribuzione compete in parte alla natura e in parte alla società umana<sup>11</sup>.

Ponendo a confronto le basi fin qui brevemente gettate con la proposta di legge Zan, sorge spontaneo il quesito se la necessità della suddetta intenda suggerire che oggi un senso forte di giustizia e un corrispettivo impianto legislativo detengano lacune in merito alla capacità di garantire protezione, tutela, cura, difesa di chicchessia in maniera incondizionata, considerando parimenti la vulnerabilità di qualunque essere umano in quanto tratto costitutivo della sua natura. All'interno del testo *Legge omofobia perché non va*, a cura di Alfredo Mantovano, viene infatti spiegato che ipotetici vuoti normativi oggi non sussistono:

l'obiettivo di tutelare da qualsiasi tipo di offesa alla persona – quale che sia il suo orientamento sessuale – è insito in un sistema che sanziona, con pene proporzionate alla gravità del nocimento che viene arrecato, i delitti contro la vita (art. 575 e ss. cod. pen.), contro l'incolumità personale (art. 581 ss. cod. pen.), i delitti contro l'onore, come la diffamazione (art. 595 cod. pen.), i delitti contro la personalità individuale (art. 600 ss. cod. pen.), i delitti contro la libertà personale, come il sequestro di persona (art. 605 cod. pen.) o la violenza sessuale (art. 609 ss. cod. pen.), i delitti contro la libertà morale, come la violenza privata (art. 610 cod. pen.), la minaccia (art. 612 co. Pen.) e gli atti persecutori (art. 612-bis cod. pen.). Fino al 2016 l'ordinamento ha ritenuto illecita anche la semplice ingiuria (art. 594 cod. pen.), mentre successivamente le ha sottratto rilievo penale, ferma restando in tutti i casi di ingiuria la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni in sede civile<sup>12</sup>.

Inoltre, continua: «sarebbe gravemente discriminatorio nei confronti delle persone omosessuali ritenere non applicabile nei loro confronti una o più di tali disposizioni a causa del loro orientamento sessuale: ma nell'ordinamento non vi è nulla di tutto questo (...) l'intento di punire l'offesa rivolta a una persona in considerazione del suo orientamento sessuale può farsi rientrare, una volta che sia raggiunta la prova di tale motivo dell'azione illecita, applicando l'aggravante dei motivi abietti e futili»<sup>13</sup>. Quanto ciò sia vero lo testimoniano i fatti di cronaca, spesso rammentati a dimostrazione della necessità di aggravanti per moventi omotransfobici: in realtà, ogniqualvolta si presenta un caso di cronaca la giustizia interviene e lo fa efficacemente, ribadendo così che ciascuno detiene medesimo valore davanti alla legge e la persona, assieme ai suoi diritti fondamentali, è posta al centro. Al venir meno della mancanza di lacune legislative da colmare nella normativa vigente, si aggiunga anche la motivazione a supporto della pdl legata ad uno stato omotransfobico emergenziale: dati appresi «dal report finora disponibile delle segnalazioni pervenute a Oscad dal 10 settembre 2010 al 31 dicembre 2018 (...) l'insieme di presunte – è lecito adoperare questo aggettivo, poiché il

---

<sup>11</sup> J. Hervada, *Introduzione critica al diritto naturale*, Giuffrè Editore, 1990, 27.

<sup>12</sup> A. Mantovano, *Legge omofobia perché non va. La proposta Zan esaminata articolo per articolo*, Cantagalli, Siena 2021, 12

<sup>13</sup> *Ibid.*, 13.

riferimento è, lo si ripete, a segnalazioni e non a condanne definitive – condotte illecite con intenti di discriminazioni per ragioni di orientamento sessuale o di identità di genere sono 212: 26.5 segnalazioni l'anno»<sup>14</sup>. Posto il rifiuto di ogni forma di ingiustizia quale principio indiscutibile, riconosciuto universalmente e proprio dell'indole sociale della persona, e che il valore della vulnerabilità nella sua tutela non si appella alla quantità ma all'umanità, subentra una domanda al di là del dato numerico e sensibile alle accese controversie eterogenee comparse negli ultimi mesi: questa proposta di legge si pone per qualcuno, in senso quindi di coesione sociale, o contro qualcuno/qualcosa? Sedimenta qui la crisi del principio di uguaglianza. Essendo chiunque ugualmente tutelato, porre una sorta di privilegio ingiustificato riservato ad alcuni con esclusione di altri (ciascuno impegnato nella faticosa convivenza con la diffusa cecità morale nei confronti della fragilità umana, quando maltrattata o sbeffeggiata) la pdl si pone in direzione opposta agli obiettivi di inclusione, tolleranza e non discriminazione poiché contribuisce a generare una categorizzazione tra classi più protette e altre meno tutelate. Il messaggio percepito dai cittadini è di forte sfiducia nei loro confronti, a tal punto da non essere considerati sufficientemente capaci di condurre una crescita educativa e maturativa idonea per impostare una convivenza civile e rispettosa verso l'altro, anche quando scelte e stili di vita non vengono condivisi. Viceversa,

nel diritto l'uguaglianza precede la diversità. Il dinamismo strutturalmente "includente", che caratterizza il diritto, pone l'accento sulla logica universale che ingloba la diversità: il diritto considera l'uomo in quanto uomo, nella sua dimensione comune a tutti gli uomini, nella dimensione ontologica e relazionale, a prescindere dalle differenziazioni (...) Il diritto non può rinunciare al principio di uguaglianza, se non al prezzo di rinnegare la sua originaria vocazione (...) L'assolutizzazione dell'uguaglianza avrebbe come conseguenza l'ignoranza e l'appiattimento della diversità. In questo senso il significato ontologico del diritto dev'essere integrato con il riferimento al valore regolativo della giustizia, che prescrive di "dare a ciascuno ciò che è suo". (...) L'assenza di una gerarchia tra uguaglianza e diversità (dove la prima è superiore alla seconda), di un equilibrio tra diritto, giustizia ed equità, può portare a due esiti, entrambi pericolosi: l'*uguaglianza indifferenziata* e la *differenza diseguale*<sup>15</sup>.

L'effetto prevedibile, soprattutto alla luce della tensione sperimentata nel dibattito pubblico e nella sensibilità comune, è una società scissa tra odiati e odiatori, rischiandone le fondamenta democratiche basate sulla garanzia dei diritti fondamentali, tra cui quello della libertà (di pensiero, critica, coscienza, parola, formazione/insegnamento, educazione, associazione e manifestazione, non ultima libertà religiosa) a causa dell'indeterminatezza del crimine che qui si suppone di delineare. Categorizzazione, concausa di una preoccupante lacerazione sociale la cui crescita dovuta a un'illogica e illegittima sovrapposizione tra critica e violenza, passando dal piano soggettivo-individuale a quello oggettivo-pubblico mediante lo stigma. Come già anticipato, un'autentica promozione del rispetto (che è molto più di tolleranza e timorosa accondiscendenza) non trova pieno compimento nella forza della minaccia della pena, quanto piuttosto in un lavoro morale e culturale mosso dalla coscienza del bene e del dovere; viceversa, proporre delle norme *ad hoc* basate sul concetto che soggetti, da proteggere maggiormente rispetto ad altri, siano vittime di un sistema socio-culturale ostile nei loro confronti, incoraggia sentimenti d'insofferenza e abbandono da parte di coloro

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, 20.

<sup>15</sup> L. Palazzani, *Identità di genere? Dalla differenza alla in-differenza sessuale nel diritto*, Edizioni San Paolo, Milano 2008, 61-62.

(i presunti odiatori) sui quali pende la colpa delle proprie intime convinzioni. Ora, a prescindere dai dati, i quali contraddicono la teoria dell'ambiente ostile, simile connotazione agevola fenomeni di categorizzazione a statuto/diritto speciale e, conseguentemente, di marginalizzazione offensivi per la dignità e l'autostima di coloro che intendono rappresentare, i quali proverebbero un senso di inferiorità dinanzi a forme esteriori di tolleranza ottenute solamente a causa di coazione esterna.

Altrettanto nefasta la scissione preferenziale tra alcuni individui e altri che invece vanterebbero un riguardo privilegiato legislativo e culturale facendo trasparire l'idea -profondamente discriminatoria- che una minaccia fatta a chi non rientra in quella determinata categoria sia meno grave o meriti meno considerazione giuridica e morale. Non solo, la criminalizzazione verso "l'odiatore" propone una lettura antropologica disumanizzante per quest'ultimo sul quale andrebbe a gravare un fronte d'odio esterno nei suoi confronti, tale da creare una "nuova" vulnerabilità dovuta ad una specie di stigma sociale le cui ripercussioni possono essere intraviste in qualunque settore o ambito i suddetti profili vadano ad operare o interagire (lavorativo, personale, scolastico, istituzionale, comunitario, ecc.). La proposta di legge contiene il germe pericolosissimo di una drammatica suddivisione sociale in fazioni prestandosi a rimpolpare forme di intolleranza radicale laddove si dispone a combatterla, anziché farsi oggetto di un processo educativo, culturale, morale in cui è la dignità di qualunque essere umano a pretendere il dovuto rispetto mediante un *habitus* virtuoso. Un riguardo, quest'ultimo, universale, immutabile ed estraneo a particolarizzazioni faziose: sarebbe infatti estremamente incoerente combattere l'intolleranza mediante l'intolleranza negli atteggiamenti e nei metodi. Eppure la prospettiva, in base ai termini attuali, non sembra discostarsi da simile contraddizione radicale.

Il rischio di ammiccare tangibilmente all'iniquità concorre alla vaghezza dei termini in questione. La proposta di legge, infatti, si concentra sull'accusa omotransfobica, che non ha una definizione oggettiva, univoca, comunemente accettata. La stessa fluidità di genere -letteralmente- impedisce ogni definizione. Sorge spontaneo domandarsi, allora, quali strumenti verrebbero utilizzati per definire con esattezza l'entità di un atto omotransfobico e con quali parametri di riferimento. Inoltre, è legittimo chiedersi se questi parametri sarebbero univoci, standardizzati e, soprattutto, sulla base di quale principio di autorità -vista l'indeterminatezza del concetto d'accusa- chicchessia avrà il potere di decretare la validità dei propri standard omofobici rispetto ad altri, essenziali per emanare un giudizio di assoluzione o colpevolezza. Il concetto di "omofobia" approdò nella comunità scientifica nel 1972 mediante il saggio *Society and the Healthy Homosexual* dello psicologo statunitense George Weinberg<sup>16</sup>, servendosi del mezzo linguistico per entrare nel sentire comune. Fin dall'inizio, il neologismo ebbe come preciso scopo quello di indicare avversione irrazionale, paura, disgusto verso persone con orientamento omosessuale. Ciò suggerisce che il termine nasce in stretta correlazione con sensazioni talvolta poi degenerate in forme effettive/manifeste di violenza o denigrazione. Esso include irrazionali stati emotivi che potrebbero (potenzialmente) sfociare in atti immorali e/o illeciti; oppure ciò che si prova (molti parlano di credenze, emozioni, disposizioni ad agire) senza necessaria e nemmeno correlata manifestazione. In un secondo momento, incentivato dalle lotte per l'affermazione dei cosiddetti diritti civili, il concetto entra nella sfera politica, sicché

"l'accusa di omofobia" diventa "uno strumento di lotta politica" (...) assume una connotazione essenzialmente relazionale: è omofobo chiunque si opponga all'affermazione dei nuovi diritti e al riconoscimento pubblico dei "matrimoni" *same sex* e delle famiglie arcobaleno. Si passa così dalla punizione della condotta alla punizione dell'autore, da un

---

<sup>16</sup> Per ulteriori approfondimenti segnalo P. Gusmeroli-L. Trappolin, *Raccontare l'omofobia in Italia. Genesi e sviluppo di una parola chiave*, Rosenberg&Sellier, Torino 2019.

comportamento sintomatico di una mentalità alla mentalità stessa; in definitiva l'omofobia finisce per stigmatizzare un modo di essere, una condizione di ritenuta squalificante arretratezza culturale. La categoria degli omofobi, pertanto, diventa strutturalmente fluida, e ricomprende di volta in volta coloro che vengono individuati come nemici di quella che va acquisendo i contorni sempre più netti di una vera e propria rivoluzione antropologica<sup>17</sup>.

A tal proposito, risultano esemplificative alcune spiegazioni disponibili sul *web*, circa la chiarificazione del profilo omofobico o di ciò che si intende con omofobia. Cercando di cogliere l'utilizzo più comune del termine, che inciderebbe direttamente sulla codificazione dell'accusa omofobica nel caso della proposta di legge, può risultare utile il riferimento al *Manuale operatori 'Zaino in spalla'* redatto da Arcigay Bologna nel (2010), il quale al punto 4.2 spiega:

l'omofobia è un atteggiamento di disgusto, intolleranza, avversione e rabbia nei confronti di persone omosessuali e bisessuali. Si basa su stereotipi e pregiudizi che determinano la messa in atto di comportamenti discriminatori a vari livelli, da una generica chiusura, al rifiuto, fino a forme più violente. Sarebbe forse più corretto usare il termine "omonegatività", in quanto il significato di "fobia" richiama il concetto di paura che di rado descrive le reali sfumature dell'odio verso le persone gay, lesbiche e bisessuali<sup>18</sup>.

Parimenti, nel sito dell'Istituto A. T. Beck di Terapia Cognitivo Comportamentale, sotto la voce "*Che cos'è l'omofobia?*" si legge:

"omofobia" è un termine coniato dallo psicologo George Weinberg, per definire la paura irrazionale, l'intolleranza e l'odio nei confronti delle persone omosessuali da parte della società eterosessista. Il termine "omofobia", di etimologia greca, utilizza il suffisso "fobia", sinonimo di paura, insieme al prefisso "omo", che qui perde il suo significato originario di "stesso" per trasformarsi nell'abbreviazione di "omosessuale". In genere il termine clinico "fobia" indica una paura, un'incapacità, un limite personale, che il singolo individuo si trova a vivere e che cerca di superare per condurre un'esistenza più piena. Nel caso dell'omofobia, invece, per citare ancora Weinberg, ci troviamo di fronte a una "fobia operante come un pregiudizio". Tale caratteristica implica che gli effetti negativi siano avvertiti non solo (e in questo caso non tanto) da colui che ne è affetto, quanto da coloro verso cui questo pregiudizio è rivolto: le persone omosessuali, appunto. Noi all'Istituto Beck definiamo omofobia "quell'insieme di pensieri, idee, opinioni che provocano emozioni quali ansia, paura, disgusto, disagio, rabbia, ostilità nei confronti delle persone omosessuali"<sup>19</sup>.

---

<sup>17</sup> A. Mantovano, *Legge omofobia perché non va...*, 8-9.

<sup>18</sup> <https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.arcigay.it/wp-content/themes/arcigay/materiali/scuola/2010++Zaino+in+Spalla++Manuale+Operatori.pdf>, 30.

Interessante, vista la pdl in questione, il punto 4.6 il dove documento riporta le misure di tutela verso forme di bullismo omofobico. In particolare: «come non esiste un concetto giuridico del bullismo, tantomeno è stato formulato giuridicamente il concetto di bullismo omofobico: non esistono in Italia, infatti, né un reato di omofobia né l'aggravante dell'omofobia rispetto ad altri reati (così come accade, ad esempio, per episodi di razzismo: la c.d. "Legge Mancino" n. 205 del 1993). Tuttavia è possibile, per tutelare le vittime di bullismo, applicare singolarmente alcuni istituti già esistenti nel nostro sistema legale. I reati che si riferiscono a comportamenti tipici del bullo (o gruppo di bulli) possono essere: percosse (art. 581 c.p.) o lesioni personali (art. 582 c.p.); rissa (art. 588 c.p.); ingiuria (art. 594 c.p.) o diffamazione (art. 595 c.p.); violenza sessuale (art. 609 bis e ss. c.p.); sequestro di persona (art. 605 c.p.) o violenza privata (art. 610 c.p.) o minaccia (art. 612 c.p.) o atti persecutori (art. 612 bis c.p.) o molestie e disturbo (art. 660 c.p.); furto (art. 624 c.p.) o rapina (art. 628 c.p.) o estorsione (art. 629 c.p.); danneggiamento (art. 635 c.p.)».

<sup>19</sup> <https://www.istitutobeck.com/omofobia-omofobia-interiorizzata>

E ancora, nell'intento di fornire una chiarificazione circa le cause dell'insorgere di propensioni omofobiche, spiega:

è importante ricordare che non si nasce omofobi; lo si diventa attraverso l'educazione, i messaggi, diretti e indiretti, che la famiglia, la politica, la Chiesa e i media, ci trasmettono. Fin da bambini tutti noi acquisiamo convinzioni e valori che ci vengono presentati come assolutamente giusti e legittimi. Molto prima, dunque, di avere una reale comprensione di cosa significhi la parola omosessualità, ereditiamo, da una cultura omofoba, la convinzione che essere gay sia qualcosa di assolutamente sbagliato, innaturale e contrario alle norme del vivere comune. Molto dipende anche dal posto antropologico in cui nasciamo e cresciamo. Nei paesi a prevalenza cattolica come l'Italia (non a caso uno dei pochi paesi occidentali dove ancora non c'è alcun riconoscimento delle coppie dello stesso sesso), la Chiesa esercita un'alta ingerenza sulle famiglie, sulla politica e sulla capacità legislativa conseguente. E la posizione ufficiale della Chiesa cattolica rispetto agli omosessuali è di accoglienza, solo a patto che gli omosessuali rinneghino se stessi, riconoscendo il disordine e il male della propria condizione di vita e accettando la castità e la costrizione come elemento permanente dell'intera loro esistenza. Questo tipo di pressione morale, così pervasiva, non può non sfociare nell'omofobia interiorizzata (quell'insieme di sentimenti negativi come ansia, disprezzo, avversione che gli omosessuali provano nei confronti dell'omosessualità, propria e altrui) al punto che l'incidenza statistica dei suicidi è elevata tra gli omosessuali adolescenti, soprattutto se credenti. (...) Quindi, per riassumere, diremo che l'omofobia scaturisce da tutti quei messaggi negativi nei confronti degli omosessuali, frutto dell'educazione che abbiamo ricevuto, che dipende ovviamente non solo dalla nostra singola famiglia, ma anche dal posto antropologico in cui siamo nati e cresciuti e dalle principali istituzioni della nostra società, quali la scuola, lo Stato e la Chiesa. Tali messaggi negativi formano quelle che in psicoterapia si chiamano credenze intermedie, cioè gli atteggiamenti con cui ci avviciniamo al mondo, le regole con cui viviamo, le assunzioni che abbiamo<sup>20</sup>.

Oltretutto, a chiusura della spiegazione, vengono offerte una serie di domande per comprendere se si appartiene o meno alla "categoria" degli omofobi, grazie alle quali si palesa chiaramente non solo la connessione evidente tra omofobia ed emotività, bensì tra condizione omofobica e modelli culturali, morali, religiosi, educativi, scientifici, filosofici, ecc. in virtù dei quali una persona esprimerebbe perplessità o disaccordo in piena autonomia di pensiero e libertà di espressione. Cercando di approfondire ciò che comunemente viene assunto come omofobico si veda ciò che il prof. Gregory M. Herek, tra le più autorevoli voci accademiche circa lo studio al contrasto di fenomeni di discriminazione, violenza e pregiudizio, chiarisce in uno dei suoi scritti, *Beyond "Homophobia": Thinking about Sexual Prejudice and Stigma in the Twenty-First Century*<sup>21</sup>, dove sostiene che

*first, whereas homophobia is overly narrow in its characterization of oppression as ultimately the product of individual fear, it is simultaneously too diffuse in its application. It is now used to encompass phenomena ranging from the private thoughts and feelings of individuals to the policies and actions of governments, corporations, and organized religion. The fact that homophobia is used so broadly is itself an indication of the need for a more nuanced theoretical framework to distinguish among the many phenomena to which it is applied, a need that I discuss below*<sup>22</sup>.

---

<sup>20</sup> <https://www.istitutobeck.com/omofobia-omofobia-interiorizzata>

<sup>21</sup> G.H. Herek, *Beyond "Homophobia": Thinking About Sexual Prejudice and Stigma in the Twenty-First Century*, in "Journal of National Sexuality Resource Center", San Francisco State University, [https://psychology.ucdavis.edu/rainbow/html/Herek\\_2004\\_SRSP.pdf](https://psychology.ucdavis.edu/rainbow/html/Herek_2004_SRSP.pdf).

<sup>22</sup> *Ibid.*, 11.

L'autore sottolinea come, nonostante il termine abbia avuto e ancora oggi detenga un ruolo centrale, sia necessario prendere atto che il suo uso appare limitato, sotto molti aspetti, da un'applicazione al tempo stesso troppo ristretta e troppo estesa. Affermazione che dovrebbe prediligere un principio di prudenza e accurate riflessioni circa iniziative tese a proporre forme di penalizzazione basate su qualcosa in sé indefinito e dall'uso vago, predisposto all'utilizzo immediato e arbitrario. Non solo, all'interno del sito *Sexual Orientation: Science, Education, and Policy*, in risposta alla domanda "Are Some Heterosexuals More Likely To Be Prejudice Than Others?", viene stilata una sorta di lista di correlazioni tra caratteristiche che tendenzialmente associate tra loro identificano il soggetto predisposto al pregiudizio o che, insieme, possono concausare l'insorgere di atteggiamenti omofobici. In particolare, la lista di correlazioni tra gli elementi principali a cui fa riferimento, vi sono: parametri demografici (ad esempio uomini bianchi meno istruiti); valori politici e religiosi (chi ha avversione o paura verso persone omosessuali, secondo la lista, è facile che sia credente praticante e con buona probabilità di stampo conservatore); personalità e caratteristiche attitudinali (ad esempio, persone legate a ruoli di genere tradizionali)<sup>23</sup>.

Il motivo per cui ritengo opportuno soffermarsi su analoghi strumenti culturali e sociali, è porre all'attenzione due cose: la prima riguarda il fatto che l'oggetto in questione si definisce per lo più nei termini di idee oppure stati d'animo interiori, transitori, probabili moventi di probabili azioni, che potrebbero verificarsi oppure no, nell'eventualità di una permanenza latente di tali disposizioni; in secondo luogo che il pendio scivoloso verso la profilazione dell'odiato ideale, dove si classificano le persone attorno a un concetto sul quale non vige accordo e che risulta in sé estremamente multiforme, non può che causare un confine molto labile da decretare tra opinione e reato, rendendo impossibile dare garanzie credibili a tutti i cittadini sull'esercizio della libertà, quale loro diritto fondamentale di pensiero, espressione, educazioni, insegnamento e credo religioso. Ne consegue una difficoltà insormontabile nello stabilire con chiarezza chi è discriminato e chi discrimina.

Come spiega il testo di Mantovano:

la società democratica è caratterizzata dalla libera circolazione delle idee e dal libero confronto di coloro che le sostengono, senza che possa essere colpevolizzata, addirittura con la minaccia della pena, alcuna persona, diretta a provocare un danno o un pericolo di danno ad altre persone. Costruire reati di odio – tra cui rientra la c.d. omofobia e tra cui potrebbero rientrare, a breve, secondo una logica punitiva delle opinioni non assiologicamente neutrali, l'islamofobia, la cristianofobia, la giudeofobia, ecc.- significa costruire reati sulla base di un pregiudizio discriminatorio, che separa gli uomini e le donne in due categorie, che sarebbero radicalmente incompatibili tra loro. Da un lato la categoria di coloro che odiano e, dall'altro, la categoria di coloro che, non odiando, si ritengono in dovere di promuovere nei confronti dei primi un giudizio etico e giuridico di radicale e assoluta immortale e antiggiuridicità allo scopo di punirli e rieducarli<sup>24</sup>.

Difatti, prendendo atto di quanto affermano sapientemente D'Agostino e Palazzani, «*il limite del diritto è l'estrinsecismo: il diritto (...) non entra né può costitutivamente entrare nella sfera dell'interiorità e della relazionalità interpersonale*»<sup>25</sup>, l'effetto facilmente prevedibile è una spinta

---

<sup>23</sup> [https://psychology.ucdavis.edu/rainbow/html/prej\\_corr.html](https://psychology.ucdavis.edu/rainbow/html/prej_corr.html)

<sup>24</sup> A. Mantovano, *Legge omofobia perché non va...*, 85.

<sup>25</sup> F. D'Agostino- L. Palazzani, *Bioetica. Nozioni fondamentali...*, 104.

disciplinarizzante e normalizzante del «sacrario dell'uomo»<sup>26</sup>, scostandolo dall'obbedienza alla legge morale naturale.

È evidente l'inversione in “cattivo” dell'apparente principio “buono” che sta alla base della richiesta di punizione degli omofobi: la creazione di una categoria di persone discriminate per il loro odiare empiricamente indiscernibile. (...) Con ciò la legge penale perverrebbe alla disumanizzazione di categorie sempre più vaste di soggetti, dapprima di coloro che hanno paura di alcune categorie di diversi, poi di altre, poi di altre ancora. Tutti coloro che manifestano paure appellandosi al valore della propria identità sarebbero degli odiatori, da disumanizzarsi attraverso il monito del precetto penale e da rieducarsi per il tramite dell'esecuzione della pena<sup>27</sup>.

Simili scenari creano barriere divisive e di pericolosa spaccatura sociale, aventi come discrimine un passaggio labile, fluido e indeterminabile tra ciò che è opinione e ciò che è violenza; tra diritto a non essere discriminati al diritto di non essere criticati. Per tale ragione si parla di psico-reato di orwelliana memoria (o reato d'opinione): l'obiettivo è comprimere lo spazio espressivo di gesta e opinioni, generando un meccanismo di “sorveglianza” del foro interno del singolo, capace di introdursi nelle motivazioni spirituali, etiche, culturali appartenenti alla sfera priva della persona. Tutto ciò costituisce una sorta di zona d'ombra dove solo l'individuo ha realmente accesso, ed è questo l'ostacolo maggiore per qualsivoglia trasformazione ideologica di un principio (la salvaguardia della persona) corretto e condivisibile: sciogliere la matassa identitaria da cui provengono convinzioni, dubbi, certezze o antagonismi che potrebbero rendere incerta la stabilità della realtà che si pretende costruire. D'altronde, essendo ambigui i termini stessi di riferimento così come il dibattito scientifico in merito (la nozione di omotransfobia, così come l'identità di genere), a cosa dovrà prestare attenzione il cittadino per evitare di essere accusato di omotransfobia? Quali strumenti di rilevazione? Il margine lasciato all'interpretazione è rovinosamente ampio, mentre la soluzione ottimale per la quale opereranno inevitabilmente l'individuo piuttosto che la realtà associativa, religiosa, accademica, sanitaria, educativa sarà di cancellare tutto ciò che prevedibilmente cagionerebbe una condotta accusabile. Gli articoli 2 e 4 del disegno di legge n.2005, in particolare, riferendosi esplicitamente alla «propaganda di idee» e, subito dopo, alla salvaguardia della libertà di conservare idee «purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti», considera discriminazione anche la non-violenza, ovvero quanto appartiene a convincimenti interiori, legittimando la preoccupazione diffusa sulla sovrapposizione tra lotta alla discriminazione e lotta contro le idee. Conseguisce l'accezione “liberticida” conferita da moltissime voci critiche negli ultimi mesi, a causa dei presupposti correttivi e rieducativi nei confronti di coloro cui opinioni creano disordine all'ordine antropologico prefigurato (ad esempio chi riconosce la famiglia unicamente composta da padre e madre; oppure coloro che, fedeli alla scienza, sostengono l'esistenza di soli due sessi, maschile e femminile; ecc.) stilando una casistica potenzialmente infinita. Lo stress antropologico è acuto, protende all'omologazione che, ricordiamolo, si pone agli antipodi dell'accoglienza, la quale ne verrebbe indebolita oltremodo e con essa il valore dell'alterità, dell'unicità, della variabilità tipici del consorzio umano. Il popolo sentirà il peso di autocensurarsi per timore di ripercussioni “espulsive” del dissenso e la capacità di accettazione per sé-per l'altro si imporrà per timore della pena, anziché come *habitus* virtuoso rispondendo a quel senso di giustizia

---

<sup>26</sup> Giovanni Paolo II, *Veritatis Splendor. Lettera enciclica a tutti i vescovi della Chiesa cattolica circa alcune questioni fondamentali dell'insegnamento morale della Chiesa*, Paoline, Milano 1993, 59.

<sup>27</sup> A. Mantovano, *Legge omofobia perché non va...*, 86-87.

di cui poc'anzi. Viceversa, il rispetto reciproco (che c'è anche quando non vengono condivisi, compresi, giustificati determinati atti intramondani o modelli antropologico-culturali) è la traduzione etica del principio di uguaglianza. Se ci troviamo a porre domande sul rischio corso nell'espone il proprio pensiero circa talune tematiche sensibili significa che c'è un problema di libertà e democrazia. Questo problema grave non "finirà" con l'introduzione dell'ideologia di genere nelle scuole (art.7 disegno di legge n.2005), perché questo già avviene e non di rado senza passare tramite il primato educativo della famiglia creando situazioni di grande disorientamento negli alunni e nei genitori. Ma è evidente che il fronte educativo-culturale sarà veicolo affinché da un lato si acceleri e dall'altro maturino pervasività/efficacia di una giusta battaglia contro la mancanza di rispetto verso alcuni, trasformata però in ideologia, la quale non può permettersi alcuna differenza di vedute. La realtà, allora, è di un pluralismo mutato nel dovere di adeguarsi all'uniformità di pensiero: restare/diventare coerenti al sistema del politicamente corretto dove, qualora il confronto crei "infelicità", esige di poter essere perseguibile. Entriamo nell'ordine della logofobia: la paura del linguaggio, del pensiero e della discussione. È bene ricordare che il nostro territorio nazionale è stato teatro di fenomeni in cui la libertà d'espressione e manifestazione, mediante eventi culturali mirati ad approfondire politiche attive per la realtà familiare, è divenuta oggetto di denigrazione e ostruzionismo già nell'anticamera divulgativa dell'evento (prima che si verificasse). Le motivazioni di tanta ostilità si basavano su pregiudizio omotransfobico e incitamento all'odio, che tematiche sulla famiglia e sulla vita causavano col solo fatto di essere oggetto di un dibattito condiviso. Situazioni simili vedono abbattersi sugli "odiatori" ciò che la parte "odiata" condanna per intolleranza rompendo la relazione comunicativa. Ci domandiamo, ancora una volta: quali siano le vere finalità del disegno di legge; quale sarebbe il discrimine tra reato e opinione; quale il distinguo tra crimine e democratica libertà d'espressione; infine, perché vige l'indifferenza o, peggio ancora, si annichilisce lo scandalo quando ciò che non si vorrebbe per alcuni accade su altri, nella fattispecie "membri" di categorie di spirituali o morali agli antipodi.

Capiamo, quindi, che l'impianto antecedente la formulazione della proposta è mal posto fin dalla progettazione<sup>28</sup>, le cui fattezze impediscono costitutivamente di decretare la linea di demarcazione tra atteggiamenti di disparità-disuguaglianza e psico-reato, plasmando *ab origine* un costrutto di controllo sul foro interno del singolo, penetrando nella coscienza e nella consuetudine, dove il processo di normalizzazione acquista stabilità e potere. Quanto detto mostra il paradosso di uno sforzo propositivo verso l'inclusione perpetrato mediante l'esclusione. Oltre ad innescarsi meccanismi di controllo, omologazione e appiattimento, allineati a ciò che si definisce "distopia" o "utopia rovesciata" ovvero «prefigurazione di una realtà altra, del tutto negativa, perché contrassegnata dall'assenza di libertà»<sup>29</sup>. Hannah Arendt nel testo *Verità e politica*, citando il pensiero di T. Hobbes, afferma: «non ho dubbi sul fatto che se la dottrina secondo la quale i tre angoli di triangolo sono uguali a due angoli di un quadrato fosse stata una cosa contraria al diritto di dominio di qualcuno o all'interesse di persone che detengono il dominio, essa sarebbe stata, se non contestata, soppressa con la messa al rogo di tutti i libri di geometria, per quanto ne fosse stato capace colui al quale la cosa interessava»<sup>30</sup>. Ella avverte che potere, forza e dominio costituiscono una triade pericolosa quando si dirigono contro la libertà di pensiero ed espressione, poiché «il potere esterno che priva l'uomo della libertà di comunicare pubblicamente i suoi pensieri, lo priva allo stesso tempo della sua libertà di

---

<sup>28</sup> Per approfondimenti, segnalo: <https://it.scribd.com/document/508768862/Legge-omofobia-Perche-non-va>.

<sup>29</sup> A. Da Re, *Filosofia morale. Storia, teorie, argomenti*, Bruno Mondadori, 2008, 108.

<sup>30</sup> T. Hobbes, *Leviatano*, cit., cap. II in H. Arendt, *Verità e politica*, Bollati Boringhieri, Torino 2004, 33.

pensare»<sup>31</sup>. I valori in bilico esigono che si applichi il principio di precauzione e di responsabilità, in grado di farsi carico, con profonda onestà intellettuale, degli effetti collaterali prevedibili, tenendo in debito conto quanto già accaduto storicamente, di ciò che accade nell'attualità e la statura di una civiltà presente-futura fondata su solide basi antropologiche incapaci di ridurre la persona ad astrazioni neutre. Il rischio, altrimenti, è di legiferare sull'altra faccia, più silente, della questione: George Orwell, ne ha parlato nei termini di “*non-existing-person*”, confinare la diversità affinché smetta di esistere pubblicamente e che, probabilmente, grazie al timore della sanzione imprecisa sull'oggetto di reato, cesserà di esistere anche interiormente. Il primo passo, infatti, per non far esistere qualcosa è togliere la possibilità di discuterne. Una sorta di «bipensiero»<sup>32</sup> o «nerobianco», quella condizione orwelliana della neolingua capace di giustificare concettualmente una cosa e il suo contrario contemporaneamente, fluidificando confini oggettivi ai quali si rende la coscienza narcolettica.

Le forti criticità concernenti uguaglianza, giustizia e libertà, si rifanno alla pretesa di natura antropologica e morale della pdl, a partire dai cosiddetti *Gender Studies* (ramo dei *Cultural Studies*) riscontrabili nell'art.1 del disegno di legge n.2005, per i quali l'oggettività del binarismo sessuale maschile/femminile scientificamente comprovato, diviene un determinismo biologico discriminatorio da superare a favore dell'indeterminatezza identitaria (*gender role-gender identity*). L'ideologia di genere nasce attorno alla convinzione che l'identità sessuale non sia vincolata al dato di natura ed anzi, che quest'ultimo possa essere arbitrariamente negato a seconda della percezione soggettiva (mutevole) con la quale la persona si identifica. Ne spiega molto bene il significato una delle voci più autorevoli sulla tematica, Judith Butler, la quale afferma: «si teorizza lo statuto di costruzione del genere in quanto radicalmente indipendente dal sesso, il genere stesso diventa un artificio fluttuante, con la conseguenza che termini come uomo o mascolinità possono significare con la stessa facilità un corpo di sesso sia femminile sia maschile, e termini come donna e femminilità un corpo di sesso sia maschile sia femminile»<sup>33</sup>. Entrando nel merito dell'identità umana alle sue radici più profonde, la discussione interviene in una dinamica di costruzione antropologica basata sulla premessa dell'inesistenza del dato antropologico originario, divenendo così questione biopolitica; un potere sulla natura del soggetto. Quel potere che ritiene «l'*humanitas* non un presupposto, ma un prodotto della prassi»<sup>34</sup>. Proprio lo slittamento della questione antropologica verso la biopolitica provoca il pericolo di agire penalmente negli spazi del legittimo disaccordo morale, culturale, scientifico, religioso dove la piena realizzazione e conoscenza della persona si scontrano con la produzione dell'umano basata sull'autorappresentazione e la fluidità di quest'ultima. Per tale ragione occorre impostare il dibattito consapevoli che l'opposizione democratica, civile, umana e legittima non equivale a un crimine d'odio verso chicchessia, tantomeno alla denigrazione della persona in sé che con essa si identifica: la discordanza su comportamenti, stili di vita, modelli etico-filosofici, credenze non è una condanna sulla persona, sempre meritevole di ineliminabile rispetto e tutela da forme di prevaricazione, ma un giudizio morale sugli atti che, proprio perché atti umani, richiamano un giudizio morale. Purtroppo, l'attuale situazione in merito alla pdl espone il fine buono di rispettare sempre la dignità di ogni essere umano, quale principio etico irrinunciabile e non soggetto a condizionamenti, al rischio di essere minato, indebolito, oppresso dalla creazione forzata di un

---

<sup>31</sup> Cfr. I. Kant, *Che cos'è l'illuminismo?*, Editori Riuniti, Roma 1987,; cfr. H. Arendt, *Verità e politica...*, 39.

<sup>32</sup> G. Orwell, 1984, Mondadori, Milano 2010, 236.

<sup>33</sup> J. Butler, *La disfatta del genere*, Meltemi, Roma 2006, 11-12.

<sup>34</sup> F. D'Agostino, *Bioetica e biopolitica. Ventuno voci fondamentali*, G. Giappichelli, Torino 2011, 52.

nemico da odiare e contro il quale stabilire una cultura della cancellazione impregnata di relativismo assolutizzato. Occorre porre alla ragione una domanda volutamente provocatoria: suddetta proposta di legge risponde a una cultura in grado di far fiorire la ricchezza di nozioni come uguaglianza, giustizia e libertà, oppure si presta a strumentalizzazioni potenzialmente lesive delle stesse? Troviamo risposta nel legame inscindibile tra verità e libertà:

si profila oggi un rischio non meno grave per la negazione dei fondamentali diritti della persona umana e per il riassorbimento nella politica dell'essere umano: è il rischio dell'alleanza fra democrazia e relativismo etico, che toglie alla convivenza civile ogni sicuro punto di riferimento morale e la priva, più radicalmente, del riconoscimento della verità. Infatti, "se non esiste nessuna verità ultima la quale guida e orienta l'azione politica, allora le idee e le convinzioni possono esser facilmente strumentalizzate per fini di potere"<sup>35</sup>.

A chiusura della presente riflessione, credo inoltre si debba guardare alla vulnerabilità come quel tratto comune della condizione umana da custodire vicendevolmente, prestando attenzione ai bisogni che essa, in maniera eterogenea, genera senza creare gerarchie di valore. È necessario ritornare al significato della natura umana da cui derivano i suoi diritti fondamentali, affinché si restauri uno sguardo di autentica uguaglianza sostanziale tra le persone marginalizzando una parcellizzazione sociale in cui "alcuni esseri umani sono più uguali di altri". La vulnerabilità è un richiamo al dovere comunitario di porsi in ascolto dell'altro che trova nella carità la sua più feconda espressione, ma ciò non è possibile in una condizione di passività e di minaccia alla libertà autentica (che non può mai essere una concessione), dove la realtà viene messa in crisi dal pensiero. Per arginare il contenuto di una sfida all'identità umana e/o ai suoi principi non negoziabili, però, occorre prima riconoscere che vi è una sfida: «finché il pericolo è sconosciuto, non si sa cosa ci sia da salvaguardare e perché. Il saperlo scaturisce, contro ogni logica e metodo, dalla percezione di ciò che occorre evitare. (...) Sappiamo che *cosa* è in gioco soltanto se sappiamo *che* è in gioco»<sup>36</sup>.

Padova, 7 Giugno 2021  
Dott.ssa Giulia Bovassi

---

<sup>35</sup> Giovanni Paolo II, *Veritatis Splendor...*, 105.

<sup>36</sup> H. Jonas, *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, Einaudi, Torino 2009, 35.